



COMUNE DI VARZI

Provincia di Pavia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43 del 23/12/2024

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VARZI IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.
-----------------	--

L'anno **2024**, addì **ventitre**, del mese di **Dicembre**, alle ore **20:30**, Nella sala Consiliare - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Presidente del Consiglio Tambornini Danilo.

Partecipa Segretario Comunale Dott. Massimo Sfondrini.

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	PALLI GIOVANNI	SI	
2	INDOLENTI GABRIELE	SI	
3	ALBERTAZZI CARLO	SI	
4	TAMBORNINI DANILO	SI	
5	TAGLIANI GIACOMO	SI	
6	CANEPA LORENZO	SI	
7	VARNI ANGELO	SI	
8	CONCARINI PAOLA	SI	
9	POCHINTESTA GIORGIO	SI	
10	MORONI ROBERTO	SI	
11	BANFI MIRKO	SI	
12	MATTI GIANNI	SI	
13	NICORA MARCO	SI	

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VARZI IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.
-----------------	--

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che in base all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio*

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 31.12.2023, predisponendo ove necessario un piano di razionalizzazione;

ATTESO altresì che:

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 - 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. ricadano nelle casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.; delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale Comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni quando:

- sulle stesse è esercitato il controllo analogo oppure il controllo analogo congiunto nel rispettano dei vincoli in tema di partecipazione di capitali privati, ai sensi dell'art. 16, c. 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3),
- pur rivolgendo la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale riassunto come segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

quota di partecipazione diretta

ASM VOGHERA SPA 0,0038%

GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L. 0,77%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione società C	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G
ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,0038
RETI DI VOGHERA S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	100,00	0,0038
ASMT TORTONA S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	74,28	0,002822
A2E SERVIZI S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	35,00	0,00133
SOCIETA' AUTOSERVIZI PUBBLICI OLTREPO' PAVESE S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	25,00	0,00095
VOGHERA ENERGIA S.P.A.	ASM VOGHERA S.P.A.	20,00	0,00076
PAVIA ACQUE S.c.ar.l.	ASM VOGHERA S.P.A.	19,19	0,000729
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	ASM VOGHERA S.P.A.	10,11	0,000384
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	ASM VOGHERA S.P.A.	0,76	0,000028
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERTAIVO	ASM VOGHERA S.P.A.	0,10	0,0000038
GESTIONE AMBIENTE SPA	ASMT TORTONA S.P.A.	29,71	0,001128
GESTIONE ACQUA S.P.A.	ASMT TORTONA S.P.A.	24,59	0,000934
LABORATORI IREN SPA	ASMT TORTONA S.P.A.	1,81	0,0000687

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la

trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti;

CONSIDERATO che il Comune di Varzi detiene nei confronti della Società ASM Voghera SPA una partecipazione diretta pari allo 0.0038%, tale da non potere esercitare su di essa alcun tipo di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;

VERIFICATO che sussistono le motivazioni per mantenere la partecipazione diretta della Società ASM VOGHERA S.p.A., detenuta da questa Amministrazione, in quanto la Società stessa attualmente gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ed i servizi di igiene ambientale e svolge per conto di Pavia Acqua S.c.ar.l. la gestione del servizio idrico integrato e che pertanto tale Società rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Comune di Varzi detiene, tramite la Società partecipata direttamente ASM Voghera S.p.A., un numero di quote minoritarie di partecipazione indirette in altre società, tali però da non potere esercitare alcun controllo su di esse, così come definito dall'art. 2359 cc.;

PRESO ATTO che il Comune di Varzi detiene, altresì, tramite la Società partecipata direttamente ASM Voghera S.p.A, un numero di quote minoritarie di partecipazione indirette nella Fondazione Teatro Sociale di Voghera, ente operante nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione dell'immobile teatro di Voghera;

PRESO ATTO difatti negli orientamenti del Consiglio di Stato, i quali tendono a confermare tale impostazione, relativa all'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio, che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima alcun tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 1 del 23 maggio 2015;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, del 28/09/2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i.,
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, del 30/12/2020, di revisione periodica delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, del 29/12/2021, di revisione periodica delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2022 di revisione periodica delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2023 di revisione periodica delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, e s.m.i., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione, reso con verbale n. /2024, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);

VISTO il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, e gli allegati principi contabili applicati;

VISTO il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;

VISTO lo statuto;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 9 (nove), contrari nessuno, astenuti 4 (quattro) (consiglieri: Moroni, Banfi, Matti e Nicora), espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della scheda periodica di revisione delle partecipazioni e di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Varzi alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che sussistono le motivazioni per mantenere le partecipazioni dirette della Società ASM VOGHERA SPA, detenuta da questa Amministrazione per una quota pari allo 0,0038%, in quanto la Società stessa è attualmente affidataria e svolge per conto di questo comune i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento RSU e servizi di igiene ambientale e, svolge per conto di Pavia Acque S.c.ar.l., la gestione del servizio idrico integrato, rientrando, pertanto, in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. nonché delle partecipazioni dirette del GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L., detenuta da questa Amministrazione per lo 0,77%;
4. di dare atto, inoltre, che per le ragioni di cui in premessa, il Comune detiene delle quote minoritarie della Società ASM VOGHERA SPA e, per il tramite della stessa, delle partecipazioni indirette di altre società sulle quali non ha possibilità di esercitare alcuna influenza né alcuna decisione e che, pertanto, questo Ente per quanto riguarda le azioni di razionalizzazione si è attenuto agli indirizzi espressi dal Comune di Voghera che detiene il controllo su tali società;
5. di dare atto, altresì, che le quote di partecipazione della Società ASM VOGHERA SPA, partecipata direttamente dal Comune di Varzi, nelle Società Gal Oltrepò Pavese S.r.l. e Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l. risultano modificate rispetto alle quote di partecipazione della revisione dell'anno precedente e risultano essere, rispettivamente, pari al 10,11% ed al 0,10%;
6. di dare atto che la Società A2E Servizi S.r.l. e S.A.P.O. Società Autoservizi Pubblici Oltrepò S.r.l. risultano in liquidazione;
7. di prendere atto della Deliberazione n. 67 del 21/12/2023 del Consiglio Comunale del Comune di Voghera con la quale sono state confermate azioni di razionalizzazione da condursi su alcuni costi di funzionamento che, comunque, non incidono sulla funzionalità della Società e sull'efficienza dei singoli servizi gestiti, di ASM Voghera S.p.A. e le sue controllate;
8. di dare atto, altresì, che nel piano di razionalizzazione è stata confermata la messa in liquidazione della società A2E Servizi S.r.l., misura di razionalizzazione già adottata con la revisione straordinaria approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2017;
9. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipata direttamente dal Comune di Varzi, ASM Voghera S.p.A. e GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L.;
10. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
11. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Successivamente, vista il termine di scadenza per l'adozione della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9 (nove), contrari nessuno, astenuti 4 (quattro) (consiglieri: Moroni, Banfi, Matti e Nicora), espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tambornini Danilo

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Sfondrini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 30/01/2025 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 23/12/2024. ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Sfondrini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ nei termini di legge.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Sfondrini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VARZI IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

16/12/2024

IL RESPONSABILE
Dott. Massimo Sfondrini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

16/12/2024

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO
Dott. Massimo Sfondrini